

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**SENTENZA SU RICORSO N. 15/2023-2024 PROPOSTO DALLA ASD
POLISPORTIVA GAREGNANO 1976 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2136 del 13.2.2024 DEL GIUDICE
SPORTIVO REGIONALE N. 551.**

visto il reclamo proposto dalla **ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976**
avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 2136 del
13.2.2024 del Giudice Sportivo Regionale n. 551.
con cui, tra l'altro, sono state comminate le seguenti sanzioni:

*Gianluca Fiorani squalifica tesserato per 3 gare per comportamento
offensivo nei confronti dell'arbitri e per comportamento minacciosi
intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 31, 1/ 1b RG, art. 33, 1/ 1c RG] A
fine partita.*

La reclamante, con comunicazione del 14.2.24, ha proposto l'impugnazione
e, contestualmente, ha chiesto di avere la copia del rapporto arbitrale che
le è stato trasmesso dalla Federazione in pari data; successivamente, la
reclamante ha integrato i motivi di impugnazione in data 16.2.24.
La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 19.2.24 ore 13.00.
In tale udienza sono comparsi per la società reclamante l'Avv. Emilio
Trombini, il sig. Francesco Grisanti per la società e il tesserato Gianluca
Fiorani personalmente.

La società reclamante si è integralmente riportata al ricorso, negando il
comportamento offensivo del suo tesserato nei confronti dell'arbitro e
chiedendo una riqualificazione giuridica dell'accaduto, contestando
l'esistenza di qualsivoglia atteggiamento minaccioso da parte del proprio
tesserato.

La Corte si è riservata e, successivamente, a scioglimento della riserva ha
disposto un supplemento istruttorio, sentendo a chiarimenti entrambi gli
arbitri.

In particolare, il primo arbitro ha confermato i toni offensivi e irrispettosi
utilizzati dal tesserato Fiorani e ha altresì confermato che quest'ultimo, nel

rivolgergli frasi ingiuriose, gli si è avvicinato e si è posto a brevissima distanza, al punto tale che l'arbitro lo ha dovuto allontanarlo.

Il tesserato Fiorani ha risposto al gesto dell'arbitro, allontanando, a propria volta, la mano dell'arbitro; tuttavia, l'arbitro ha espressamente negato che tale gesto potesse esse qualificato come gesto di reazione, essendo qualificabile -più altro- come un'azione istintiva protettiva. Il giocatore, successivamente, è stato, allontanato dai suoi compagni di squadra e l'episodio è, quindi, finito senza ulteriori strascichi.

Tutto ciò premesso, considerato che le frasi ingiuriose sono state profferite contestualmente al posizionarsi del tesserato Fiorani a brevissima distanza dal referente, la Corte, nel caso di specie, ritiene di dover considerare il comportamento del tesserato Fiorani (frasi irrispettose e comportamento intimidatorio) come un'unica azione unita dal vincolo della continuità e, per tali motivi, ritiene corretto ridurre a due (2) le gare di squalifica del tesserato Fiorani.

Il reclamo merita, quindi, di esser accolto nei limiti di quanto sopra indicato.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del tesserato Gianluca Fiorani da tre (3) a due (2) gare.
Dispone, altresì, l'incameramento del 70% del contributo e ordina la restituzione del restante 30% alla Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.